ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Art. 13-bis

Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione

Articolo abrogato dalla l. 18 novembre 2025, n. 171.

Abrogato dal 20 novembre 2025 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione
Estremi	Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60
Titolo	I — Misure di riforma della politica di coesione
Capo	III — Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-urgenti-in-materia-di-politiche-di-coesione/art-13-bis-istituzione-delle-zone-logistiche-semplificate-nelle-regioni-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it